

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 069/CSA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 040/CSA- RIUNIONE DEL 9 NOVEMBRE 2017

### I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Salvatore Lo Giudice, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

#### **1. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING FULGOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING FULGOR/AUDACE CERIGNOLA DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 28.9.2017)**

Il 5.10.2017 l'A.S.D. Sporting Fulgor presenta reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo del 28.9.2017, con decisione pubblicata in Com. Uff. n. 31 del 28.9.2017, nella quale il giudice di prime cure «letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. Audace Cerignola A.R.L., con il quale si chiede che venga inflitta alla A.S.D. Sporting Fulgor la punizione della perdita della gara in esame, ex art. 17, comma 1, C.G.S., ritenendola responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima; lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. Sporting Fulgor, secondo le quali la mancata disputa della gara sarebbe da ricondurre esclusivamente a "motivi non imputabili alla società resistente" [omissis]. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.S.D. Sporting Fulgor la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggiaggio di 0- 3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo». L'A.S.D. Sporting Fulgor impugna tale decisione.

Sono necessarie alcune puntualizzazioni.

Il provvedimento in primo grado veniva così assunto in quanto l'impianto "San Sabino" di Canosa di Puglia è stato designato dalla A.S.D. Sporting Fulgor quale proprio campo di gioco all'atto dell'iscrizione al campionato, ottenendo, in data 27.7.2017, da parte del Sindaco e del proprietario gestore dell'impianto, nel rispetto della normativa federale vigente, specifico nulla-osta all'utilizzo del medesimo per l'intera stagione sportiva. In data 2.9.2017, tuttavia, il Sindaco di Canosa di Puglia inibiva temporaneamente l'utilizzo del suddetto impianto in relazione allo svolgimento della gara di cui in epigrafe «dovendosi provvedere ad una approfondita verifica delle condizioni strutturali». Tale determinazione risulta essere maturata ad esito di attente ricognizioni effettuate e condivise tra la Prefettura e il Comitato di Sicurezza comunale, nei giorni immediatamente antecedenti la data prevista per l'incontro tra la Sporting Fulgor e l'Audace Cerignola.

Ad avviso della ricorrente la decisione assunta dal competente giudice sportivo è iniqua, infondata ed erronea in fatto ed in diritto e chiede la revoca con ogni conseguenza del caso del provvedimento emanato, argomentando ex art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28.5.2001, in modifica degli artt. 141 e 142 del R.D. n. 635 del 6.5.1940. A giudizio della reclamante, nello specifico, il provvedimento di nulla-osta – emanato in data 27 luglio 2017, dal Comune di Canosa di Puglia, proprietario e gestore dell'impianto Sportivo "San Sabino", attraverso la propria commissione di vigilanza, e attestante la perfetta idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità e degli annessi servizi e strutture – eliminerebbe in radice qualsiasi addebito e dimostrerebbe l'evidente errore nel quale sarebbe incorso l'organo giudicante che ha ritenuto l'A.S.D. Sporting Fulgor responsabile di lacune e mancanze rispetto alle quali quest'ultima

aveva modo, in concreto e secondo canoni di ordinaria diligenza, di assumere le iniziative atte a garantire l'agibilità e pertanto assicurare la disputa della gara.

Osserva ancora la reclamante che tale documentazione provverebbe che il Comune di Canosa di Puglia, all'atto della concessione del nulla osta, avrebbe dovuto adoperare le verifiche e le cautele del caso, non di competenza dell'A.S.D. Fulgor cui non spetterebbe constatare quanto attestato dal Sindaco del Comune. Contesta, altresì, quanto affermato dal giudice sportivo in merito agli accertamenti operati dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani sui quali trova fondamento l'adozione del provvedimento di temporanea inibizione l'utilizzo dell'impianto, i cui risultati (mancanza del certificato prevenzione incendi; mancata realizzazione di posto di primo soccorso; mancanza impianto antincendio; mancanza maniglioni porte antipanico; mancanza visto conformità Commissione provinciale di vigilanza dei pubblici spettacoli; mancanza certificato di omologazione impianto) sono stati posti a sostegno della responsabilità dell'A.S.D. Sporting Fulgor, che avrebbe avuto modo anche su tali aspetti di assumere le opportune iniziative. Al contrario, sottolinea la ricorrente che tali lacune sarebbero emerse soltanto la mattina del 2.9.2017, ossia il giorno prima dell'evento sportivo, nel corso di una riunione tenutasi presso la Prefettura, tra organi prefettizi, di pubblica sicurezza e comunali, con l'emanazione di un provvedimento notificato alla reclamante, dal comando della stazione carabinieri di Molfetta, solo alle 19:10, quindi a poche ore dalla disputa della gara con l'Audace Cerignola. Da tali considerazioni emergerebbe l'impossibilità per l'A.S.D. Sporting Fulgor di adoperarsi affinché fosse concessa deroga, consentendo l'utilizzazione di un campo alternativo provvisto di agibilità definitiva ovvero la concessione della medesima struttura per la disputa di gare a porte chiuse.

Alle memorie esposte controreplica la S.S.D. Audace Cerignola A.R.L. la quale sostiene, in primo luogo, l'inammissibilità del reclamo della Sporting Fulgor perché tardivo, ex art. 36, comma 2, C.G.S. e nel merito, che, a seguito anche dei successivi rilievi imposti dai diversi enti amministrativi sull'impianto, risulterebbe evidente come, al momento dell'iscrizione, la Società Fulgor avesse certificato una inesistente fruibilità e agibilità del campo e tra l'altro non si fosse attivata nei termini idonei a concludere un ordinario *iter* amministrativo che conducesse ad agibilità dell'impianto secondo le disposizioni dei regolamenti di settore, né, tra l'altro, avrebbe indicato un campo alternativo provvisto di agibilità e né ancora, in ultima analisi, avrebbe richiesto di disputare la gara a porte chiuse. L'Audace Cerignola, forte degli accertamenti svolti dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, sottolinea l'atteggiamento negligente da parte della società ospitante anche circa l'omologazione del campo sportivo, in quanto la somma per il rinnovo della suddetta omologazione del "San Sabino" è stata stanziata, come in atti, soltanto in data 4.9.2017. Fa presente pertanto che tale determinazione dimostrerebbe che la società Sporting Fulgor abbia agito a suo rischio e pericolo oltre i limiti di tempo per rispettare i regolamenti che in realtà avrebbe violato. Allega a sostegno delle proprie tesi una serie di precedenti giurisprudenziali e ampia documentazione tra cui Circolare Coni, datata 4.7.2017, ad oggetto l'obbligo di impiego negli impianti sportivi del defibrillatore semiautomatico. Nel documento del Comitato olimpico viene precisato che in caso di mancanza di suddetto defibrillatore – ferme le eventuali responsabilità di natura civile e penale – «è prevista l'impossibilità di svolgere l'attività sportiva all'interno dell'impianto medesimo, risultando quest'ultimo inutilizzabile». Defibrillatore che, come constatato dagli organi competenti, non era disponibile il giorno della gara presso il campo da gioco "San Sabino".

In ragione di ciò, ad avviso della controinteressata, le indagini operate dalla Prefettura evidenzerebbero la presenza di carenze e omissioni, note alla reclamante, la quale non avrebbe assunto alcuna iniziativa in merito, atte a garantire l'agibilità ed assicurare la disputa della gara. Richiede, pertanto, l'inammissibilità del reclamo tardivo e comunque, nel merito, di confermare la responsabilità della società A.S.D. Sporting Fulgor per la mancata disputa della gara Sporting Fulgor/Audace Cerignola del 3.9.2017, campionato di Serie D e, per l'effetto, respingere il reclamo della Sporting Fulgor, confermando la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, C.G.S., inflitta dal Giudice Sportivo alla reclamante.

Sul primo punto del reclamo, da una valutazione compiuta con gli Uffici di segreteria, il ricorso risulta tempestivo, ragion per cui la domanda di inammissibilità va rigettata.

Diversamente, nel merito, appaiono necessarie alcune considerazioni.

Ad avviso di questa Corte – al fine di rintracciare la responsabilità della società ospitante, come prescritto dall'art. 17 C.G.S. – il punto nodale del reclamo proposto va rintracciato segnatamente nella misura della esigibilità della condotta ravvisabile in capo alla società ricorrente, ossia nella

individuazione dei margini di operatività nel caso di specie della “forza maggiore”, non vincibile da quest’ultima. Per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo “inevitabile”, al compimento di un’azione. In vero, nell’ordinamento generale sia il caso fortuito sia la forza maggiore sono caratterizzati dall’eccezionalità, presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempimento a quest’ultimo. Questa impostazione giurisprudenziale induce a ritenere che il giudice sportivo possa apprezzare la imprevedibilità o l’inevitabilità dell’evento come elementi sintomatici dell’eccezionalità, la quale, tuttavia, già ad un primo esame non sembra potersi riscontrare nel caso che occupa.

Per altro verso, neanche è possibile negare che la mancata disputa della gara possa essere imputata esclusivamente alla società sportiva ospitante, là dove, differentemente, sono palesi le responsabilità anche degli enti amministrativi ai quali spetta la gestione dell’impianto “San Sabino”, nonché ogni altra valutazione in merito al controllo dell’ordine pubblico e alla sicurezza degli avventori, si pensi su tutte al rilascio del nulla-osta da parte del Sindaco del Comune di Canosa di Puglia compiuto con estrema leggerezza.

Ciononostante, a seguito di attenta valutazione, si ritiene che, pur se sono riscontrabili nella gestione della vicenda tali negligenze da parte di alcune delle Istituzioni locali, si rileva un comportamento quantomeno superficiale e non diligente tenuto dalla società reclamante, in concorso con i suddetti enti.

Per la risoluzione del caso, è utile il richiamo ad un precedente giurisprudenziale quale il provvedimento avverso il reclamo dell’A.S.D. Augusta 1986 del 24.6.2015, pubblicato in Com. Uff. n. 131/CSA, là dove veniva scagionata da ogni responsabilità la società Carlisport Cogianco in quanto, in virtù degli accertamenti posti in essere dalla Procura Federale, si era potuto accertare che il lasso di tempo intercorso tra le comunicazioni degli enti preposti e il sodalizio ospitante, tese ad inibire lo svolgimento dell’incontro e avvenute nell’immediatezza della gara, non aveva permesso a quest’ultimo di rimediare tempestivamente al provvedimento degli organi di pubblica sicurezza. Vicenda, però, non sovrapponibile al caso in esame, poiché le comunicazioni tra il Comune, la Prefettura di Barletta-Andria-Trani e la Società Sporting Fulgor sono intervenute in tempo tale da consentire a quest’ultima, a parere di questa Corte, di richiedere la disputa della gara a porte chiuse o di individuare un campo di gioco alternativo.

Ciò premesso, è corretto assumere quanto rilevato dal giudice sportivo e cioè che, ad un esame della documentazione in atti, emerge che gli accertamenti operati dalla Prefettura, su cui si fonda l’adozione del provvedimento di temporanea inibizione all’utilizzo dell’impianto, evidenziano una serie di omissioni da parte della A.S.D. Sporting Fulgor la quale aveva modo, in concreto e secondo diligenza, di assumere le iniziative per assicurare lo svolgimento della gara: o garantendo la piena agibilità del “San Sabino”, o indicando un campo alternativo provvisto di agibilità definitiva, ovvero ancora richiedendo che fosse concessa la medesima struttura per la disputa dell’incontro “a porte chiuse”.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sporting Fulgor di Zapponeta (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

### **2. RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODENA/MESTRE DEL 1° 10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 45/DIV del 2.10.2017)**

La società Modena Football Club S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 45/DIV del 02.10.2017), consistente nella perdita, “a tavolino”, della gara valevole per il campionato Serie C

2017/2018, Modena vs. Mestre, non disputata il giorno 01.10.2017, con punteggio di 0 a 3 a favore della società A.C. Mestre S.r.l..

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “letti gli atti ufficiali e rilevato che la gara in oggetto non si è disputata per l’indisponibilità dell’impianto sportivo indicato dalla società Modena come destinato alla disputa delle proprie gare interne, accertata la responsabilità diretta della predetta società quale causa della mancata disputa della gara stessa, infligge alla società Modena la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Mestre.”

La Modena Football Club S.r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto: “che in accoglimento del reclamo proposto, ed in riforma anche parziale dell’impugnata decisione adottata dal Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata nel Com. Uff. n. 45/DIV del 2.10.2017, previa eventuale riqualificazione giuridica dei fatti e delle violazioni contestate, l’On.le Corte Sportiva d’Appello, voglia nel merito: in via principale: - annullare la sanzione comminata, disponendo che la gara sia disputata.”.

La Modena Football Club S.r.l. sostiene che il Direttore di Gara è incorso in errore in quanto ha deciso di non far disputare la partita così come il Giudice Sportivo ha ritenuto sussistere la responsabilità diretta della società per la mancata disputa della stessa.

A detta della società reclamante il giorno della gara tutto era pronto, erano presenti le due squadre, la terna arbitrale, i delegati della Lega, i delegati della Procura Federale, la forza pubblica e, cosa più importante, gli spogliatoi erano aperti ed il campo pronto.

Secondo la tesi difensiva, l’errore dell’arbitro e successivamente del Giudice Sportivo, sarebbe stato quello di dare rilevanza al provvedimento dell’amministrazione comunale di Modena con il quale veniva revocata la concessione dello stadio. Tale provvedimento, di natura amministrativa, non sarebbe opponibile agli organi federali, avendo efficacia solo inter-partes ed inoltre, avrebbe natura meramente esecutiva e non esecutoria, tanto è vero che, al suddetto provvedimento ha fatto seguito l’ordinanza di sgombero.

Parte ricorrente sostiene inoltre che se è vero, come è vero che la determina dirigenziale era immediatamente esecutiva è altrettanto vero che la stessa concedeva alla società termine fino al 09.10.2017 per il rilascio dell’impianto e quindi la disponibilità dello stesso in capo alla Modena Football Club S.r.l. sino a tale data. L’arbitro avrebbe quindi errato nel ritenere che non si potesse giocare, quando in realtà sussistevano tutti i presupposti perché si potesse disputare una partita a tutti gli effetti regolare.

Altrettanto errata, quindi, secondo la tesi difensiva anche la successiva decisione del Giudice Sportivo, che ha ritenuto sussistere una responsabilità diretta della società, quando invece la stessa aveva, il giorno 01.10.2017, il pieno diritto di giocare la partita e lo avrebbe mantenuto fino a tutto il 09.10.2017.

La società A.C. Mestre S.r.l. ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in data 25.10.2017 chiedendo, “In via principale di rito: dichiararsi l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 36 bis C.G.S.. Nel Merito, in via subordinata: rigettarsi il reclamo proposto da Modena Football Club s.r.l., in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa.”.

Alla riunione fissata, per il giorno 9.11.2017, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, riunita a Sezioni Unite, è comparso l’Avv. Massimo Diana per la società reclamante il quale ha illustrato le proprie argomentazioni difensive, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate ed eccependo la tardività delle controdeduzioni inviate dalla A.C. Mestre S.r.l. ex art. 36 bis C.G.S.. Per la società A.C. Mestre s.r.l., nessuno è comparso.

Questa Corte, letto l’atto d’appello, esaminati gli atti ufficiali, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso proposto dalla Modena Football Club S.r.l. non meriti accoglimento nei termini e per le ragioni che di seguito si precisano.

La società Modena Football Club S.r.l. è stata sanzionata, con la sconfitta “a tavolino” per 0 - 3, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., in quanto l’incontro di calcio previsto dal calendario con la società A.C. Mestre S.r.l. non si è disputato per l’indisponibilità dell’impianto sportivo da parte della società ospitante.

La norma in questione, correttamente applicata dal Giudice Sportivo, prevede, al 1° comma che “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul

regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 -3 ...”.

Ne consegue che ogni società sportiva, in ossequio a quanto statuito dalla norma appena citata, è ritenuta responsabile della gestione, della disponibilità e della praticabilità dell'impianto sportivo utilizzato per lo svolgimento delle gare ufficiali e questo anche nell'eventualità che l'impianto sportivo sia di proprietà di terzi.

La società reclamante, quale società ospitante, era quindi, responsabile sia del regolare svolgimento della gara, sia, ovviamente e preliminarmente, della messa a disposizione dell'impianto sportivo indicato all'atto dell'iscrizione al campionato.

Questa responsabilità, come precisato dalla norma, sussiste non solo nel caso in cui l'evento che ha determinato il mancato svolgimento della gara sia stato dovuto ad una condotta dolosa o colposa della squadra ospitante, ma sussiste anche quale responsabilità oggettiva e, quindi, a prescindere da ogni accertamento sulla prevedibilità dell'evento e sulla colpevole (o dolosa) condotta della società ospitante, eccezion fatta per le cause di forza maggiore.

La ratio della norma in questione è quella di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive.

Nel caso in esame la gara non si è potuta disputare in quanto alcuni agenti della Polizia Municipale del Comune di Modena, hanno inibito l'accesso e l'utilizzo dell'impianto sportivo alla società ospitante in forza della determinazione dirigenziale del 28.09.2017, n. 1749.

Con tale determinazione veniva infatti disposta la revoca della concessione alla società Modena Football Club S.r.l. per la gestione dello Stadio Alberto Braglia, a seguito delle gravi inadempienze contrattuali ed intimato, con diffida, il rilascio dei locali con decorrenza immediata e comunque entro e non oltre il 09.10.2017. Dalla lettura della determina è fin troppo chiaro che la revoca è disposta con effetto immediato e che per il rilascio dei locali, anch'esso peraltro disposto con effetto immediato, è assegnato, in subordine, un mero termine necessario per lo sgombero delle cose. Ma pacifica è l'indisponibilità della struttura a far tempo dal 28.09.2017, momento in cui è stato emanato il citato provvedimento.

Sta di fatto che all'arbitro è stato inibito l'accesso all'impianto sportivo da parte dell'amministrazione comunale di Modena proprietaria dell'immobile, per il tramite di Pubblici Ufficiali all'uopo incaricati, come attestato peraltro dalla stessa società ricorrente con la dichiarazione datata 01.10.2017, redatta su carta intestata della società e sottoscritta, dal capitano della squadra, Sig. Luca Calapai unitamente al dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Cristofaro Andrea Russo ed allegata al referto di gara.

Dalla dichiarazione poco sopra citata si evince che il Commissario Susanna Beltrame, al comando di alcuni agenti della Polizia Municipale del Comune di Modena, ha intimato a tutti i presenti, quindi ai calciatori, ai dirigenti delle due squadre ed alla terna arbitrale, di allontanarsi immediatamente dalla struttura.

La ricostruzione dei fatti, riportata nel referto arbitrale non lascia dubbio alcuno sulla dinamica degli eventi e sulla reale situazione che si era venuta a creare alla presenza delle autorità locali presso l'impianto sportivo, che viene così descritta dal direttore di gara: "Arrivato alle 16:30 davanti l'ingresso dello Stadio A. Braglia trovavo le porte dello stesso chiuse. Davanti all'ingresso erano presenti i dirigenti e calciatori del Modena F.C., circa 50 supporters della stessa ed alcuni agenti della Polizia Municipale al comando del Commissario Susanna Beltrame che al mio arrivo mi consegnava una Determinazione del Comune di Modena con Oggetto la Revoca della Concessione dello stadio A. Braglia nei confronti del Modena F.C. (in allegato). Il <vice Questore Aggiunto Francesco Panetta ci consentiva, per evitare eventuali contatti con i tifosi, di entrare nell'atrio antistante gli spogliatoi. Alle ore 17:15 sono arrivati i calciatori e i dirigenti del A.C. Mestre. Alle ore 17:45 mi sono state consegnate da parte dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali le distinte. Alle ore 18:10 ho fatto l'appello e il riconoscimento. Alle 18:30, ora prevista per l'inizio della gara, non c'erano le condizioni per iniziare la stessa. Ho atteso 45 minuti e permanendo le stesse condizioni, verificata l'impossibilità di dare inizio alla gara, io e i miei collaboratori abbiamo lasciato lo Stadio e mentre uscivo il Sig. Cristofaro Andrea Russo, Dirigente Accompagnatore Ufficiale del Modena F.C., mi consegnava un documento che allego.”.

Quindi, in considerazione di quanto testé riportato e tenuto altresì, conto della fede privilegiata che assiste la refertazione degli ufficiali di gara, appare incontrovertibile che i fatti per cui è causa si sono svolti così come riportati nel referto, in modo puntuale e dettagliato, dal direttore di gara.

Si tratta quindi, in questa sede, di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata rispetto alla portata dei fatti puntualmente refertati dall'arbitro.

La Corte Sportiva d'Appello a Sezioni Unite, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto integri la fattispecie disciplinata dall'art. 17, comma 1, C.G.S. in quanto la revoca della disponibilità dello Stadio A. Braglia, disposta dall'Amministrazione comunale di Modena, è riconducibile alle gravi inadempienze contrattuali della società Modena Football Club S.r.l. verso il Comune stesso, inadempienze che hanno portato alla suddetta revoca e, conseguentemente, ad una situazione di fatto che ha impedito la regolare effettuazione della gara.

Prive di pregio e non pertinenti, ai fini della presente decisione, tutte le argomentazioni di parte appellante riguardo all'esecutività ed all'esecutorietà degli atti amministrativi, così come quella di non ritenere rilevante per l'ordinamento sportivo, un provvedimento amministrativo destinato a produrre i suoi effetti solo fra le parti in contenzioso: il Comune e la società.

Quel che rileva nel caso di specie è che l'impianto sportivo non era più nella disponibilità della Modena Football Club S.r.l. e che l'arbitro, nella circostanza venutasi a creare, non poteva che prendere atto della situazione di fatto ed ottemperare a quanto prescritto dall'Autorità comunale ovvero abbandonare lo stadio per l'intervenuta revoca, con effetto immediato, della concessione alla società ricorrente.

Infatti, non compete al direttore di gara giudicare se un provvedimento amministrativo sia legittimo o non legittimo, se sia o meno dotato di esecutività. Egli deve solo ed esclusivamente accertare se l'impianto sportivo è disponibile, fruibile ed utilizzabile per il regolare svolgimento della gara per la quale è stato designato.

Quel che conta nel caso in esame è che l'impianto sportivo non era più nella disponibilità della società Modena Football Club S.r.l. per la regolare effettuazione della gara e questo per quanto comunicato dalla Pubblica Autorità e per stessa ammissione della società ospitante (cfr. dichiarazione Modena F.C. in data 01.10.17 allegata al referto arbitrale). Quindi il Giudice Sportivo, accertata la responsabilità diretta della società ospitante quale causa della mancata disputa della gara, ha correttamente inflitto alla Modena Football Club S.r.l. la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società A.C. Mestre S.r.l., in ossequio a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, C.G.S..

Per quanto attiene alle contraddeduzioni inoltrate dall'A.C. Mestre S.r.l. in data 25.10.2017, a mezzo pec, se ne deve dichiarare la tardività e quindi l'inammissibilità di quanto dedotto e prodotto, ex art. 36 bis C.G.S., essendo state trasmesse ben oltre il termine di rito.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l'appello proposto dalla Modena Football Club S.r.l. non può essere accolto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Modena F.C. di Modena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;**

**INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/ALBINOLEFFE DEL 08.10.2017**  
**(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017)**

La società Modena Football Club S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017), consistente nella perdita, "a tavolino", della gara valevole per il campionato Serie C 2017/2018, Modena vs. Albinoleffe, non disputata il giorno 08.10.2017, con punteggio di 0 a 3 a favore della società U.C. Albinoleffe S.r.l. e la penalizzazione di 1 punto in classifica.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “letti gli atti ufficiali e rilevato che la gara in oggetto non si è disputata per l’indisponibilità dell’impianto sportivo indicato dalla società Modena come destinato alla disputa delle proprie gare interne; accertata la responsabilità diretta della predetta società quale causa della mancata disputa della gara stessa, delibera di infliggere alla società Modena la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Albinoleffe. In considerazione del comportamento recidivo della medesima società Modena alla stessa viene inflitto 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.”.

La Modena Football Club S.r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto: “che in accoglimento del reclamo proposto, ed in riforma anche parziale dell’impugnata decisione adottata dal Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata nel Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017, previa eventuale riqualificazione giuridica dei fatti e delle violazioni contestate, l’On.le Corte Sportiva d’Appello, voglia nel merito: in via principale: - annullare le sanzioni della perdita della gara e della penalizzazione di un punto in classifica comminate, disponendo che la gara sia disputata.”.

La Modena Football Club s.r.l. sostiene che il Direttore di Gara è incorso in errore in quanto ha deciso di non far disputare la partita così come il Giudice Sportivo ha ritenuto sussistere la responsabilità diretta della società per la mancata disputa della stessa.

A detta della società reclamante il giorno della gara tutto era pronto, erano presenti le due squadre, la terna arbitrale, i delegati della Lega, i delegati della Procura Federale, la forza pubblica e, cosa più importante, gli spogliatoi erano aperti ed il campo pronto.

Secondo la tesi difensiva, l’errore dell’arbitro e successivamente del Giudice Sportivo, sarebbe stato quello di dare rilevanza al provvedimento dell’amministrazione comunale di Modena con il quale veniva revocata la concessione dello stadio. Tale provvedimento, di natura amministrativa, non sarebbe opponibile agli organi federali, avendo efficacia solo inter-partes ed inoltre, avrebbe natura meramente esecutiva e non esecutoria, tanto è vero che, al suddetto provvedimento ha fatto seguito l’ordinanza di sgombero.

Parte ricorrente sostiene inoltre che se è vero, come è vero che la determina dirigenziale era immediatamente esecutiva è altrettanto vero che la stessa concedeva alla società termine fino al 09.10.2017 per il rilascio dell’impianto e quindi la disponibilità dello stesso in capo alla Modena Football Club S.r.l. sino a tale data. L’arbitro avrebbe quindi errato nel ritenere che non si potesse giocare, quando in realtà sussistevano tutti i presupposti perché si potesse disputare una partita a tutti gli effetti regolare.

Altrettanto errata, quindi, secondo la tesi difensiva anche la successiva decisione del Giudice Sportivo, che ha ritenuto sussistere una responsabilità diretta della società, quando invece la stessa aveva, il giorno 08.10.2017, il pieno diritto di giocare la partita e lo avrebbe mantenuto fino a tutto il 09.10.2017.

La società U.C. Albinoleffe S.r.l. ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in data 23.10.2017 chiedendo il rigetto del reclamo della società Modena Football Club S.r.l., perché completamente pretestuoso ed inconsistente, sia in fatto che in diritto.

Alla riunione fissata, per il giorno 9.11.2017, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, riunita a Sezioni Unite, è comparso l’Avv. Massimo Diana per la società reclamante il quale ha illustrato le proprie argomentazioni difensive, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Per la società U.C. Albinoleffe S.r.l. è comparso l’Avv. Michele Cozzone il quale, richiamato il contenuto delle proprie difese, ha insistito per il rigetto del ricorso introduttivo.

Questa Corte, letto l’atto d’appello, esaminati gli atti ufficiali, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso proposto dalla Modena Football Club S.r.l. non meriti accoglimento nei termini e per le ragioni che di seguito si precisano.

La società Modena Football Club S.r.l. è stata sanzionata, con la sconfitta “a tavolino” per 0 - 3, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., in quanto l’incontro di calcio previsto dal calendario con la società A.C. Mestre s.r.l. non si è disputato per l’indisponibilità dell’impianto sportivo da parte della società ospitante.

La norma in questione, correttamente applicata dal Giudice Sportivo, prevede, al 1° comma che “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 -3 ...”.

Ne consegue che ogni società sportiva, in ossequio a quanto statuito dalla norma appena citata, è ritenuta responsabile della gestione, della disponibilità e della praticabilità dell'impianto sportivo utilizzato per lo svolgimento delle gare ufficiali e questo anche nell'eventualità che l'impianto sportivo sia di proprietà di terzi.

La società reclamante, quale società ospitante, era quindi, responsabile sia del regolare svolgimento della gara, sia, ovviamente e preliminarmente, della messa a disposizione dell'impianto sportivo indicato all'atto dell'iscrizione al campionato.

Questa responsabilità, come precisato dalla norma, sussiste non solo nel caso in cui l'evento che ha determinato il mancato svolgimento della gara sia stato dovuto ad una condotta dolosa o colposa della squadra ospitante, ma sussiste anche quale responsabilità oggettiva e, quindi, a prescindere da ogni accertamento sulla prevedibilità dell'evento e sulla colpevole (o dolosa) condotta della società ospitante, eccezion fatta per le cause di forza maggiore.

La ratio della norma in questione è quella di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive.

Nel caso in esame la gara non si è potuta disputare in quanto alcuni agenti della Polizia Municipale del Comune di Modena, hanno inibito l'accesso e l'utilizzo dell'impianto sportivo alla società ospitante in forza della determinazione dirigenziale del 28.09.2017, n. 1749.

Con tale determinazione veniva infatti disposta la revoca della concessione alla società Modena Football Club s.r.l. per la gestione dello Stadio Alberto Braglia, a seguito delle gravi inadempienze contrattuali ed intimato, con diffida, il rilascio dei locali con decorrenza immediata e comunque entro e non oltre il 09.10.2017. Dalla lettura della determina è fin troppo chiaro che la revoca è disposta con effetto immediato e che per il rilascio dei locali, anch'esso peraltro disposto con effetto immediato, è assegnato, in subordine, un mero termine necessario per lo sgombero delle cose. Ma pacifica è l'indisponibilità della struttura a far tempo dal 28.09.2017, momento in cui è stato emanato il citato provvedimento.

Sta di fatto che all'arbitro è stato inibito l'accesso all'impianto sportivo da parte dell'amministrazione comunale di Modena proprietaria dell'immobile, per il tramite di Pubblici Ufficiali all'uopo incaricati, come attestato peraltro dalla stessa società ricorrente con la dichiarazione datata 08.10.2017, redatta su carta intestata della società e sottoscritta, dal capitano della squadra, Sig. Stefan Adrian Popescu unitamente al dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Cristofaro Andrea Russo ed allegata al referto di gara.

Dalla dichiarazione poco sopra citata si evince che l'ispettore Superiore Luca Zanfi, al comando di alcuni agenti della Polizia Municipale del Comune di Modena, ha notificato a tutti i presenti, quindi ai calciatori, ai dirigenti delle due squadre ed alla terna arbitrale, la determinazione emessa dal Comune di Modena n. 1749/2017 del 28.09.2017, vietando alle squadre di scendere in campo.

La ricostruzione dei fatti, riportata nel referto arbitrale non lascia dubbio alcuno sulla dinamica degli eventi e sulla reale situazione che si era venuta a creare alla presenza delle autorità locali presso l'impianto sportivo, che viene così descritta dal direttore di gara: "Alle ore 14 alla presenza del delegato di Lega, del rappresentante della procura federale, dei dirigenti accompagnatori di entrambe le società e del dirigente della questura, un ufficiale di p.g. del comune di Modena notificava alla società Modena l'allegato provvedimento intimando alla stessa di non mettere a disposizione lo stadio. Alle 14,20 facevo il riconoscimento dei calciatori sia del Modena che dell'Albinoleffe rimanendo a disposizione per 45' successivi alle 14,30 dentro lo spogliatoio arbitrale in attesa di eventuali richieste da parte delle società. Alle 14,50 infatti la società Modena mi consegnava l'allegata dichiarazione. Alle ore 15,20, non potendo accedere al terreno di gioco, lasciavamo il campo di gioco."

Quindi, in considerazione di quanto testé riportato e tenuto altresì, conto della fede privilegiata che assiste la refertazione degli ufficiali di gara, appare incontrovertibile che i fatti per cui è causa si sono svolti così come riportati nel referto, in modo puntuale e dettagliato, dal direttore di gara.

Si tratta quindi, in questa sede, di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata rispetto alla portata dei fatti puntualmente refertati dall'arbitro.

La Corte Sportiva d'Appello a Sezioni Unite, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto integri la fattispecie disciplinata dall'art. 17, comma 1, C.G.S. in quanto la revoca della disponibilità dello Stadio A. Braglia, disposta dall'Amministrazione comunale di Modena, è riconducibile alle gravi inadempienze contrattuali della società Modena Football Club s.r.l. verso il Comune stesso,

inadempienze che hanno portato alla suddetta revoca e, conseguentemente, ad una situazione di fatto che ha impedito la regolare effettuazione della gara.

Prive di pregio e non pertinenti, ai fini della presente decisione, tutte le argomentazioni di parte appellante riguardo all'esecutività ed all'esecutorietà degli atti amministrativi, così come quella di non ritenere rilevante per l'ordinamento sportivo, un provvedimento amministrativo destinato a produrre i suoi effetti solo fra le parti in contenzioso: il Comune e la società.

Quel che rileva nel caso di specie è che l'impianto sportivo non era più nella disponibilità della Modena Football Club s.r.l. e che l'arbitro, nella circostanza venutasi a creare, non poteva che prendere atto della situazione di fatto ed ottemperare a quanto prescritto dall'Autorità comunale ovvero abbandonare lo stadio per l'intervenuta revoca, con effetto immediato, della concessione alla società ricorrente.

Infatti, non compete al direttore di gara giudicare se un provvedimento amministrativo sia legittimo o non legittimo, se sia o meno dotato di esecutività. Egli deve solo ed esclusivamente accertare se l'impianto sportivo è disponibile, fruibile ed utilizzabile per il regolare svolgimento della gara per la quale è stato designato.

Quel che conta nel caso in esame è che l'impianto sportivo non era più nella disponibilità della società Modena Football Club S.r.l. per la regolare effettuazione della gara e questo per quanto comunicato dalla Pubblica Autorità e per stessa ammissione della società ospitante (cfr. dichiarazione Modena F.C. in data 08.10.17 allegata al referto arbitrale). Quindi il Giudice Sportivo, accertata la responsabilità diretta della società ospitante quale causa della mancata disputa della gara, ha correttamente inflitto alla Modena Football Club S.r.l. la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società U.C. Albinoleffe S.r.l. e la penalizzazione di un punto in classifica trattandosi di infrazione reiterata, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 17, comma 1 e 21 C.G.S..

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l'appello proposto dalla Modena Football Club s.r.l. non può essere accolto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Modena Football Club S.r.l. di Modena.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **III° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Roberto Vitanza – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

#### **4. RICORSO DEL CALCIATORE CHILLELLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ACTIVE NETWORK FUTSAL/ATLETICO NEW TEAM DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 110 del 18.10.2017)**

Il calciatore Alessandro Chilelli, tesserato con la società Atletico New team, reclama, con il ricorso in appello oggetto del presente scrutinio, avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque in data 18.10.2017, per i fatti accaduti durante la gara tra l' Atletico New team e l'Active Network Futsal del 14.10.2017.

In particolare l'atleta è stato sanzionato con la squalifica fino al 31.12.2018.

Il Giudice di prime cure ha così motivato il provvedimento in questa sede contestato: "espulso per somma di ammonizioni (per proteste nei confronti dell'arbitro e per comportamento scorretto nei confronti di un calciatore avversario), assisteva al prosieguo della gara dall'esterno del terreno di gioco, posizionato nei pressi della postazione del cronometrista ufficiale al quale, per la parte residuale dell'incontro, rivolgeva ingiurie e minacce e, in una circostanza, gli sputava con forza attingendolo alla divisa ed ai calzoncini. Infine, all'atto del rientro degli arbitri a fine gara negli spogliatoi, li avvicinava rivolgendo loro ingiurie e frasi irrispettose".

Nei motivi di ricorso l'appellante contesta la ricostruzione del dato fattuale, così come riportato nel provvedimento sanzionatorio, asserendo che, in realtà, egli ha tenuto un atteggiamento irrispettoso ed irrispettoso che si è concretizzato in vibranti proteste per le decisioni arbitrali.

Non solo.

Il detto comportamento era, a detta dell'appellante, assistito da molteplici circostanze attenuanti, non valutate in primo grado e costituite, in buona sostanza, dalla peculiare situazione di tensione sportiva, nonché dall'assenza di precedenti in capo al predetto, così che la sanzione irrogata deve essere ridotta.

Preliminarmente la Corte segnala che la ricostruzione dell'episodio nei termini indicati nel provvedimento sanzionatorio, emerge chiaro ed univoco dal referto arbitrale.

L'art. 35 del C.G.S. attribuisce al rapporto arbitrale (e degli assistenti) una valenza probatoria privilegiata, così che la tesi avanzata dall'appellante, circa la diversa dinamica e lettura degli episodi contestati, risulta priva di ogni rilevanza giuridica.

Né risultano conferenti le decisioni riportate nell'atto di appello.

Nel caso di specie, infatti, oltre alla minacce ed alle ingiurie dallo stesso profferite nei confronti degli arbitri, devono associarsi gli sputi, che lo stesso ha indirizzato nei confronti del cronometrista, attingendolo, sia sulla giacca, che sui calzoncini.

Si tratta, all'evidenza, di un gesto che denota una significativa volontà offensiva e denigratoria altamente simbolica e messa in atto in modo plateale dalla tribuna dello stadio, alla presenza degli spettatori e dei giocatori, così da attribuire al gesto una gravissima valenza pubblica, nonché chiaramente ritorsiva per il provvedimento espulsivo nei suoi confronti adottato.

Per tali motivi la Corte ritiene equa ed adeguata la sanzione irrogata e, conseguentemente, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Chilelli Alessandro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 15 gennaio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio